



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

CORTE FEDERALE D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)


ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 2/2020, promosso dalla Federazione Italiana Baseball Softball avverso "la *Sentenza del Tribunale Federale dell'8 ottobre 2020 relativa al ricorso presentato dall'Avv. Massimo Vergara Caffarelli avverso l'esclusione dalla lista dei candidati alle cariche federali per il quadriennio 2020/2024 - XXXVI Assemblea Nazionale Ordinaria FIBS del 7 novembre p.v., pubblicata sul sito federale il 5 ottobre u.s.*".

Con reclamo depositato a mezzo pec in data in data 12 ottobre 2020, la Federazione Italiana Baseball Softball ha impugnato "la *Sentenza del Tribunale Federale dell'8 ottobre 2020 relativa al ricorso presentato dall'Avv. Massimo Vergara Caffarelli avverso l'esclusione dalla lista dei candidati alle cariche federali per il quadriennio 2020/2024 - XXXVI Assemblea Nazionale Ordinaria FIBS del 7 novembre p.v., pubblicata sul sito federale il 5 ottobre u.s.*".

Con l'indicata decisione, pubblicata sul sito istituzionale il 9 ottobre 2020, il Tribunale federale ha accolto il reclamo proposto dall'avvocato Massimo Vergara Caffarelli, avverso la determina di esclusione della propria candidatura a consigliere federale, in vista dell'assemblea elettiva del 7 novembre 2020.



I motivi della censurata esclusione vennero comunicati dalla Federazione all'interessato, con nota del 5 ottobre 2020, con la quale si rese nota l'assenza dei requisiti di eleggibilità, ai sensi dell'art. 43 comma 4 dello Statuto federale, per avere l'ASD Pro Roma - in cui il candidato riveste la qualità di presidente - proposto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. nei confronti della Federazione, "dando vita al proc. civ. n. 6520/2020 R.G., pendente presso il Tribunale di Roma, con udienza fissata per il 30.11.2020".

Con la decisione gravata nella odierna sede, il Tribunale federale - esaminata la norma statutaria - art. 43 comma 4 - in uno con gli atti e i documenti depositati dalla Federazione, attesa la natura di associazione non riconosciuta della ASD Pro Roma, sulla scorta di alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità - ha ritenuto non sussistere "alcun contenzioso diretto fra l'avv. Massimo Vergara Caffarelli e la FIBS".

Impugna tale statuizione la FIBS, affidando il reclamo ad un unico motivo, individuato nella ritenuta "Carenza di motivazione ed errata interpretazione dell'art. 43.4 dello Statuto federale e della disciplina sul conflitto di interessi". Ritiene la Federazione che avrebbe errato il Tribunale nell'incentrare l'impianto motivazionale della decisione esclusivamente sull'analisi dell'art. 38 co. 2 c.c. e dunque sulla disciplina della solidarietà patrimoniale delle associazioni non riconosciute, anziché sull'art. 43.4 dello Statuto federale, e, pertanto, sulla possibilità di considerare eleggibile o meno il Presidente di un affiliato, che abbia in essere un contenzioso con la Federazione.

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 13 ottobre 2020, veniva contestualmente fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 16 ottobre 2020.

In data 14 ottobre 2020, l'avvocato Vergara Caffarelli faceva pervenire una memoria difensiva, con annessa documentazione.

Alla camera di consiglio, tenuta telematicamente giusta il richiamato provvedimento presidenziale, la Corte ha assunto la decisione.



MOTIVI

Preliminarmente, deve essere risolta la questione sollevata da parte reclamata in ordine all'inammissibilità del reclamo proposto dalla Federazione, in persona del proprio presidente.

Parte reclamata fonda la propria eccezione in forza del dettato normativo di cui all'art. 2 lett. C) del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" richiamato dall'art. 6.1.6 dei "Principi Fondamenti degli statuti delle FSN/DSA" - cui rimanda l'art. 20.3 dello statuto della FIBS - che stabilisce che *"avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale"*. Richiamando poi la lett. D) dell'art. 2 del medesimo regolamento, la reclamata aggiunge che solo *"Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello"*.

Da tale dettato normativo parte reclamata arriva a censurare che *"chi non è stato parte del procedimento non può presentare l'impugnazione e pertanto la Federazione Italiana Baseball Softball, nella persona del Presidente Andrea Marcon, nel proporre reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale risulta palesemente carente di legittimazione ad agire"* (pag. 2 delle controdeduzioni).

È evidente dunque che parte reclamata sostiene oggi la mancanza di legittimazione ad impugnare da parte della Federazione.

Tale eccezione non è accoglibile per i seguenti motivi.

Il difetto di *"legitimatō ad impugnandum"* non può essere accolto poiché il reclamante ha preso parte del processo di primo grado.

Come è noto, la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio del grado precedente, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua



correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta (Cass. 13584/17; Cass. 8316/97).

Dunque, sotto tale profilo, la Federazione, essendo stata "parte costituita" nel giudizio innanzi al tribunale - a mente dell'art. 2.f) del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive -, ha la legittimazione ad impugnare.

Il precedente della Corte di appello della Federazione Italiano Hockey, prodotto da parte reclamata, non è conferente in quanto, in quel caso, la Federazione non si era costituita nel giudizio dinanzi al Tribunale, circostanza diversa da quella di cui è causa.

Per tutto quanto esposto, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del reclamo proposto va rigettata e dunque questa Corte deve procedere all'esame nel merito dell'impugnazione proposta.

Nel merito, il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Coglie, in particolare, nel segno, la censura della reclamante circa l'inconferenza del richiamo operato dal Tribunale alle disposizioni di cui all'art. 38 co. 2 c.c., in asserita assenza di normativa federale di riferimento, in merito alla responsabilità solidale e personale per le obbligazioni sociali delle persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione.

Ed invero nel caso di specie, si deve piuttosto far riferimento alla normativa federale applicabile e, in particolare, all'art. 9 co. 3 dello Statuto Federale, a mente del quale "*i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della società morosa sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto dal comma 2 - i.e. il pagamento della morosità maturata nei confronti della Federazione, n.d.r. - passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia*".

Atteso il principio di solidarietà perfetta tra l'ASD e i membri della stessa deputati alla gestione e direzione sanciti dalla richiamata disciplina statutaria, il giudizio di opposizione avverso decreto

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684 E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001



ingiuntivo (poi dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.) instaurato nel caso di specie dall'avv. Vergara Caffarelli (sia pure in qualità di Presidente della ASD Pro Roma Baseball Softball) lo pone in una palese condizione di ineleggibilità con la Federazione, ai sensi dell'art. 43.4 dello Statuto Federale, per il quale *"sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con ... le Federazioni Sportive Nazionali ..."*.

D'altro canto, come efficacemente osservato dal Collegio di Garanzia del CONI, la persona giuridica *"non può mai rappresentare il comodo schermo dietro cui trincerarsi per far valere interessi personali"*, realizzandosi altrimenti un abuso dei diritti nascenti dalle norme di legge. *"La possibilità di fare appello all'abuso della personalità giuridica ed all'esigenza di superarne lo schermo si realizza, quindi, ogni qual volta la personalità giuridica sia ridotta a mero simulacro formale, comodo schermo dietro il quale si celano interessi specifici dei singoli"* (cf. parere n. 7/2016). E che nel caso all'attenzione, il giudizio di opposizione pendente involga un interesse specifico e personale del reclamato, discende direttamente dal richiamato art. 9 co. 3 dello Statuto federale.

L'affermazione della sussistenza nel caso all'attenzione di un conflitto di interessi tra la Federazione e l'avv. Vergara Caffarelli, con conseguente ineleggibilità di quest'ultimo, trova altresì conforto nella *ratio* della norma di cui all'art. 43.4 dello Statuto Federale.

Ed invero, tale previsione statutaria e, più in generale, la disciplina relativa all'ineleggibilità alla carica di consigliere federale di un soggetto che versi in conflitto di interessi con la Federazione, deve ritenersi intesa a tutelare l'armonia, l'accordo, la serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione della Federazione stessa, come correttamente esplicitato dal Collegio di Garanzia del Coni nel già menzionato parere n. 7/2016.

Tale *ratio* viene evidentemente tradita allorché un soggetto promuova un giudizio nei confronti della Federazione e, successivamente, venga eletto nel Consiglio Federale della stessa,



indipendentemente dalla circostanza che il giudizio sia iniziato personalmente ovvero in qualità di Presidente di un'affiliata.

Diversamente opinando, alla stregua del ragionamento del Tribunale che ha ritenuto non sussistere alcun contenzioso diretto tra il reclamato e la federazione, l'art. 43.4 dello Statuto ne risulterebbe se non proprio vanificato, in ogni caso, fortemente limitato nell'operatività, in contrasto con la predetta *ratio*.

PQM

il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, in riforma della decisione del Tribunale Federale pubblicata sul sito federale il 9 ottobre 2020, dispone l'esclusione della candidatura dell'avvocato Massimo Vergara Caffarelli a consigliere federale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in video conferenza, del 16 ottobre 2020.

2° Componente

Marko Valerij Jevack

Il Presidente

3° Componente

6